

99DA TRASMETTERE A:

- ☐ UFFICIO SEGRETERIA
☐ UFFICIO RAGIONERIA
RESPONSABILE A.TEC
☐ UFFICIO CONTRATTI
☐ UFFICIO ALBO



CITTA' DI MONTALBANO JONICO
Provincia di Matera



*Città di
Francesco Lomonaco*

DETERMINAZIONE n°74 del 20/01/2020

N° 816 di Protocollo Generale

n° d'ord. 168 Reg. pubblicazioni albo pretorio

AREA TECNICA	n° d'ordine <u>26</u>	del 20.01.2020
---------------------	------------------------------	------------------------------

OGGETTO: Ordinanza sindacale n° 135, prot. n° 0017355 del 21-12-2019: "Intonaco pericolante immobile in Montalbano Jonico, largo Lomonaco n° 1: scheda d'intervento n° 802 del 26-10-2019 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Matera".
Intervento in via sostitutiva e in danno dell'inadempiente.
Determina a contrarre per l'affidamento dei servizi tecnici connessi all'architettura e all'ingegneria: <<progettazione definitiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza>>.
CIG: Z6E2BA01AF

UFFICIO RAGIONERIA Si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale art.147 bis , comma 1 del TUEL approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267 Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 151, comma 4 D. Lgs. n. 267/2000	
BILANCIO 2020 Cap./art.4005 <u> </u> / <u> </u> Impegno n. <u> </u> / <u> </u>	
Data <u> </u>	Il Responsabile del Servizio Finanziario (rag. Antonio D'ARMENTO)

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO che:

- Previa formale comunicazione di avvio del procedimento, prot. n° 0017268 del 19-12-2019, è stata emessa l'ordinanza sindacale n° 135, prot. n° 0017355, con l'oggetto: "Intonaco pericolante immobile in Montalbano Jonico, largo Lomonaco n° 1: scheda d'intervento n° 802 del 26-10-2019 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Matera", a carico dell'avvocato Francesco Paolo Porcari, con studio in Matera, alla via Dante n° 70, in qualità di curatore fallimentare di D'ALCANTARA Pietro, intestatario del lastrico solare localizzato nel Comune di Montalbano Jonico – facente parte dell'edificio con accesso da Largo Lomonaco n° 1 – e individuato catastalmente con il foglio 28, particella 911, sub. 12;
- Con la predetta ordinanza veniva disposto:
 - 1) "... di provvedere con assoluta urgenza, e comunque entro e non oltre le ore 24:00 di domenica 22 dicembre 2019, alla eliminazione della situazione di pericolo rappresentata nella scheda dei VV.F. in oggetto specificata nonché, nello stesso termine, alla restituzione dell'area pubblica (attualmente transennata) al suo regolare uso in favore della Comunità (con riserva di determinare e addebitare la relativa TOSAP) ...";
 - 2) che in caso di inottemperanza o ingiustificato ritardo nel darne esecuzione, si sarebbe proceduto – senza pregiudizio per i provvedimenti amministrativi e penali del caso – in via sostitutiva e in danno dell'inadempiente, fatta salva in ogni caso la denuncia alla competente Autorità Giudiziaria,

CONSTATATO che, alla data odierna, la predetta ordinanza risulta assolutamente disattesa, come peraltro risulta dall'ultimo accertamento del Corpo di Polizia Locale, prot. n° 0000506 del 14-01-2020;

DATO ATTO che, pertanto, si sono determinati i presupposti per l'intervento sostitutivo del Comune, in danno dell'inadempiente;

DATO ATTO che, ai fini dell'esecuzione dell'intervento connesso e consequenziale alla predetta ordinanza sindacale, si rende indispensabile preliminarmente individuare, in ossequio del vigente Codice degli Appalti, le figure professionali qualificate alle quali affidare nello specifico i seguenti servizi tecnici:

- *Progettazione definitiva, Direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione;*

DATO ATTO, preliminarmente, che:

- I servizi innanzi elencati non presentano le caratteristiche di cui all'articolo 23, comma 2, del Codice degli Appalti, giacché non riguardano interventi caratterizzati da “... *particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico* ...”;
- Pertanto, trova applicazione quanto previsto dall'articolo 24 del richiamato Codice degli Appalti;
- I servizi innanzi elencati, secondo una approssimativa stima fatta d'ufficio, sono di importo notevolmente inferiore alla soglia di € 40.000,00, per cui per il caso di specie non trova applicazione l'articolo 157 bensì l'articolo 32 del Codice, tenuto conto delle specifiche indicazioni delle vigenti Linee Guida n° 1 dell'ANAC (aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n° 138 del 21-02-2018);
- Questa “*amministrazione aggiudicatrice*”, allo stato attuale, non è nelle condizioni oggettive di poter espletare i servizi innanzi elencati;
- Pertanto, per i servizi in parola ricorrono i presupposti per avvalersi dei soggetti di cui all'articolo 46 del vigente Codice degli Appalti;

DATO ATTO ancora che:

- Appare opportuno individuare un solo professionista qualificato, cui affidare le attività innanzi indicate;
- Ai fini della determinazione del corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento dei servizi in parola, per le suddette prestazioni, occorre fare riferimento ai criteri fissati dalle Tabelle approvate con Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 (G.U. n° 174 del 27-07-2016), in ossequio del quale sono stati individuati i seguenti parametri:
 - a) Relativamente a “*progettazione definitiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza nella fase della progettazione e dell'esecuzione*”:
 - a.1) sulla base dell'importo presunto dei lavori, il seguente parametro “V”: € 34.000,00;
 - a.2) dalla tabella Z-1 del D.M.:
 - categoria: “EDILIZIA”;
 - destinazione funzionale: “residenza”;
 - grado di complessità “G”: 0,95;
 - a.3) dalla tabella Z-2 del D.M.:
 - parametro “Q” relativo alla specificità delle prestazioni: “QbII.01 + QbII.02 + QbII.03 + QbII.05 + QbII.08 + QbII.17 + QbIII.07 + Qcl.01 + Qcl.02 + Qcl.09 + Qcl.11 – Qcl.12”;
 - a.4) Spese e oneri accessori: 5% (cfr. articolo 5 del D.M.);
 - a.5) Importo del corrispettivo, tenuto conto dei predetti parametri: € 7.923,53 (oltre contributi e IVA);
 - La spesa innanzi determinata, si ribadisce, è notevolmente inferiore alla soglia di € 40.000,00 sicché conferma l'applicabilità delle procedure ex art. 36 del Codice degli appalti, segnatamente l'affidamento diretto (anche senza previa consultazione di due o più operatori economici) di cui al comma 2, lettera “a”, così come ribadito dall'articolo 31, comma 8, tenuto conto delle indicazioni contenute nelle vigenti Linee Guida n° 1 dell'ANAC innanzi richiamate;
 - L'individuazione dell'operatore economico (professionista) a cui affidare i servizi tecnici in parola compete allo scrivente, in qualità di R.U.P., in ossequio evidentemente delle procedure previste dal vigente Codice degli Appalti tra cui, segnatamente, il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza di cui all'articolo 30, comma 1;
 - Compete al R.U.P. negoziare con l'operatore economico da incaricare il ribasso sull'importo del predetto corrispettivo di € 7.923,53;

RITENUTO, quindi:

- Di dover procedere all'affidamento del servizio in parola, il cui valore – come innanzi determinato – è notevolmente inferiore alla soglia di € 40.000,00;
- Di dover provvedere al riguardo – nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 – secondo quanto previsto all'articolo 36, comma 2, lettera “a”, del vigente Codice degli Appalti,

tramite la presente “determina a contrarre”, giusto articolo 32, comma 2 (ultima parte) del medesimo Codice;

- Di poter procedere “direttamente e autonomamente” ai fini dell’affidamento in parola, così come espressamente consentito dall’art. 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;

DATO ATTO che:

- Ai fini dell’affidamento in parola, è stato consultato l’ing. Rocco SANSEVERO di Montalbano Jonico, il quale, previa informale richiesta dello scrivente – in qualità di R.U.P. – ha prodotto l’autocertificazione in ordine al possesso dei requisiti di carattere generale e (agli atti con il prot. n°797 del 20.01.2020);
- Tra lo scrivente in qualità di RUP e la predetta società è stato pattuito, per tutte le prestazioni da affidare, il minor prezzo complessivo di € 7.700,00, oltre contributi previdenziali e IVA (complessivamente € 9.770,00);

RITENUTO di esprimere il proprio parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATI:

- il “Nuovo Codice degli Appalti” approvato con Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50 (entrato in vigore il 19 aprile 2016);
- il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2016, n° 207, limitatamente alle disposizioni non espressamente abrogate dall’articolo 217, comma 1, lettera “u”, del predetto “Nuovo Codice degli Appalti”;
- le Linee Guida n. 1 dell’A.N.A.C., approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n° 973 del 14-09-2016 e aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n° 138 del 21-02-2018, segnatamente, per il caso di specie, il paragrafo 1.3 “*Affidamento di incarichi di importo inferiore a 40.000 euro*”;
- le Linee Guida n° 3 dell’ANAC, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n° 1096 del 26-10-2016 e aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n° 1007 dell’11-10-2017;
- le Linee Guida n° 4 dell’ANAC, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n° 1097 del 26-10-2016 e aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n° 206 del 1°-03-2018, segnatamente, per il caso di specie, il paragrafo 4 “*L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro*”
- il vigente T.U. sugli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;

D E T E R M I N A

1) di dare espressamente atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; di affidare all’ing. Rocco SANSEVERO, ing. Rocco SANSEVERO, nato a Matera il 22.01.1963, residente in Montalbano Jonico alla via Risorgimento n.36, studio legale in via G.Rizzi n.8 –C.F. SNSRCC63A22F052Z iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Matera con il n°615, i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di seguito specificati:

- *progettazione definitiva, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;*
- 2) di indicare a tale riguardo – ai sensi dell’articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (nonché ai sensi dell’art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18-08-2000, n° 267) – i seguenti elementi utili:
- “*oggetto del contratto*” e “*fine del contratto*”:
 - a) progettazione definitiva, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, ai fini dell’intervento sostitutivo del Comune connesso e consequenziale all’ordinanza sindacale n° 135, prot. n° 0017355 del 21-12-2019;
 - b) relazione geologica a corredo della progettazione, ai fini dell’intervento in parola;
 - “*importo del contratto*”:
 - a) € 7.700,00 oltre contributi previdenziali e IVA (complessivamente € 9.770,00), per effetto della negoziazione tra lo scrivente RUP e l’operatore economico incaricando;
 - “*requisiti di carattere generale*” (come da relativa autocertificazione):
 - a) L’operatore economico è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice degli Appalti;

- *“requisiti di carattere speciale”* (come da relativa autocertificazione) – tenuto conto delle indicazioni del paragrafo 4.2 delle vigenti Linee Guida ANAC n° 4 – distinti in:
 - b) Idoneità professionale: L'operatore economico possiede il titolo di studio adeguato alla prestazione e l'abilitazione all'esercizio della professione nonché i requisiti per assumere l'incarico;
 - c) Capacità economica e finanziaria: l'operatore economico possiede un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;
 - d) Capacità tecniche e professionali: stante l'assenza di particolari complessità nell'espletamento dei servizi in parola, è più che sufficiente il possesso, da parte dell'operatore economico, di attrezzature e/o equipaggiamento tecnico adeguati;
 - *“forma del contratto”*: mediante corrispondenza, ai sensi dell'articolo 32, comma 14, ultimo punto, del D.Lgs. 50/2016. Non sarà applicato il termine dilatorio di *“stand still”* di 35 giorni, trattandosi di affidamento ex art. 36, comma 2, lettera “a” del Codice degli Appalti, così come stabilito all'articolo 32, comma 10, lettera “b” del medesimo Codice;
 - *“clausole essenziali del contratto”*: premesso che saranno espressamente indicate nel contratto, si stabiliscono sin d'ora quelle più significative (in caso di accertamento, anche successivo alla stipula del contratto, del difetto del possesso dei requisiti prescritti, in ossequio di quanto indicato al paragrafo 4.2 delle vigenti Linee Guida ANAC n° 4) e cioè: la risoluzione inoppugnabile del contratto e l'eventuale pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite purché riconosciute utili dalla Stazione Appaltante, nonché l'applicazione della penale del 25% del valore contrattuale (al netto dei contributi previdenziali e dell'IVA);
 - *“modalità di scelta del contraente”*: affidamento diretto (anche senza previa consultazione di due o più operatori economici) di cui al comma 2, lettera “a”, così come ribadito dall'articolo 31, comma 8, tenuto conto delle indicazioni contenute nelle vigenti Linee Guida n° 1 dell'ANAC, con il criterio del *“minor prezzo”* (ricorrendo i presupposti di cui all'art. 95, comma 4, lettera “c” del D.Lgs. 50/2016) sulla scorta di negoziazione tra il RUP e l'operatore economico;
- 3) di impegnare la spesa di € 9.770,00 (compreso contributi previdenziali e IVA) con imputazione al capitolo 4005 del bilancio corrente esercizio finanziario disponibile;
- 4) di trasmettere una copia della presente determinazione all'avvocato Francesco Paolo PORCARI;
- 5) Dare atto che per il sottoscritto responsabile, in relazione al presente provvedimento, non sussiste, allo stato attuale, la condizione di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e della Misura 3.9 del Piano triennale della prevenzione della corruzione
- 6) di dare atto altresì che la presente determinazione:
- deve essere inserita nel Registro Generale delle determinazioni;
 - diviene esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante, peraltro, la copertura finanziaria della spesa in argomento, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18-08-2000, n° 267;
 - deve essere pubblicata nella Sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 29 del vigente D.Lgs. 50/2016.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
arch. De Angelis Giancarlo

L'ISTRUTTORE:MRD



CITTÀ DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera



Città di

Francesco Lomonaco

CRON. N. 168 / 2020

Registro delle Pubblicazioni all' Albo Pretorio on line

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i., all'Albo Pretorio on-line del Comune di Montalbano Jonico in data 20/01/2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i..

Dalla residenza comunale, _20/01/2020



**L RESPONSABILE DELL'UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO**
f.to (Maurizio BARLETTA)
